

CIVITAS EDUCATIONIS.
EDUCATION, POLITICS AND CULTURE
Rivista semestrale

Ambiti di interesse e finalità

Civitas educationis. Education, Politics and Culture è una rivista internazionale peer-reviewed che promuove la riflessione e la discussione sul legame fra educazione e politica, intesa come dimensione fondamentale dell'esistenza umana.

Tale legame ha caratterizzato il pensiero e le pratiche educative occidentali sin dai tempi degli antichi greci, così come testimonia il nesso *paideia-polis*.

La rivista vuole essere un'agorà in cui sia possibile indagare questo nesso da diverse prospettive e attraverso contributi teorici e ricerche empiriche che focalizzino l'attenzione sulle seguenti aree tematiche:

Sistemi formativi e sistemi politici;
Educazione e diritti umani;
Educazione alla pace;
Educazione alla cittadinanza democratica;
Educazione e differenze;
Educazione e dialogo interreligioso;
Educazione e inclusione sociale;
Educazione, globalizzazione e democrazia;
Educazione e cultura digitale;
Educazione ed ecologia.

Questa rivista adotta una procedura di referaggio a doppio cieco.

Aims and scope

Civitas educationis. Education, Politics and Culture is an international peer-reviewed journal and aims at promoting reflection and discussion on the link between education and politics, as a fundamental dimension of human existence.

That link has been characterizing western educational thinking and practices since the time of the ancient Greeks with the bond between *paideia* and *polis*.

The journal intends to be an agora where it is possible to investigate this topic from different perspectives, with both theoretical contributions and empirical research, including within its scope topics such as:

Educational systems and political systems;
Education and human rights;
Peace education;
Education and citizenship;
Education and differences;
Education and interfaith dialogue;
Education and social inclusion;
Education, globalization and democracy;
Education and digital culture;
Education and ecology.

This journal uses double blind review.

Gli articoli pubblicati in questo periodico sono sottoposti preventivamente ad una doppia procedura di *peer review*.

Founder:

Elisa Frauenfelder

Editor-in-chief:

Enricomaria Corbi

Editorial Advisory Board:

Pascal Perillo, Stefano Oliverio, Daniela Manno, Fabrizio Chello

Coordinator of the Scientific Committee:

Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano

Scientific Committee:

Massimo Baldacci (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”), Gert Biesta (University of Luxembourg), Franco Cambi (Università degli Studi di Firenze), Enricomaria Corbi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Michele Corsi (Università degli Studi di Macerata), Lucio d’Alessandro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Luigi d’Alonzo (Università Cattolica del Sacro Cuore), Ornella De Sanctis (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Franco Frabboni (Università di Bologna), Elisa Frauenfelder (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Janette Friedrich (Université de Genève), Jen Glaser (Hebrew University of Jerusalem), Larry Hickman (Southern Illinois University Carbondale), David Kennedy (Mont Claire University), Walter Omar Kohan (Universidade de Estado de Rio de Janeiro), Cosimo Laneve (Università di Bari), Umberto Margiotta (Università Ca’ Foscari Venezia), Giuliano Minichiello (Università degli Studi di Salerno), Marco Eduardo Murueta (Università Nazionale Autonoma del Messico), Margherita Musello (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Pascal Perillo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli); Vincenzo Sarracino (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Marie-Noëlle Schurmans (Université de Genève), Fabrizio Manuel Sirignano (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Giancarla Sola (Università degli Studi di Genova), Maura Striano (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Natascia Villani (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Carla Xodo (Università degli Studi di Padova), Rupert Wegerif (University of Exeter)

Web site: <http://www.civitaseducationis.eu>

e-mail: civitas.educationis@unisob.na.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE



Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa
e per l’alta formazione degli insegnanti e degli educatori

Civitas educationis

EDUCATION, POLITICS AND CULTURE

Anno IV
Numero 2
Dicembre 2015

Iscrizione al registro operatori della comunicazione R.O.C. n. 10757
Direttore responsabile: Arturo Lando

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 36,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:

ordini@mimesisedizioni.it

L'acquisto avviene per bonifico intestato a:

Mimesis Edizioni, Via Monfalcone 17/19

20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Unicredit Banca - Milano

IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368

BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10, 80135 Napoli
Phone: +39 081 2522251; e-mail: civitas.educationis@unisob.na.it

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)

www.mimesisedizioni.it

mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: 9788857535517

Issn: 2280-6865

© 2015 – MIM EDIZIONI SRL

Via Monfalcone, 17/19 – 20099

Sesto San Giovanni (MI)

Phone: +39 02 24861657 / 24416383

Fax: +39 02 89403935

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso, o per qualunque mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, senza la preventiva autorizzazione scritta della casa editrice. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Table of contents – Indice

<i>Enricomaria Corbi</i>	
Editorial	7
Editoriale	11

SYMPOSIUM

Una pedagogia per il dialogo interculturale

<i>Massimiliano Fiorucci, Marco Catarci</i>	
Una pedagogia per il dialogo interculturale	17
<i>Agostino Portera</i>	
Competenze interculturali per la società democratica per contrastare fondamentalismi e violenze	37
<i>Cristina Allemann-Ghionda</i>	
Educazione e diversità: ripensare parametri, riconoscere nuove sfide	51
<i>Massimiliano Tarozzi</i>	
Intercultura e educazione alla cittadinanza globale	67
<i>Núria Llevot, Jordi Garreta, Anna Mata, Ramon Julià, Carme Molet, Jordi Domingo e Olga Bernad</i>	
Diversità culturale e religiosa nei centri scolastici della Scuola Primaria in Catalogna	85
<i>Davide Zoletto</i>	
Costruire insieme culture nei contesti eterogenei. Ipotesi di ricerca pedagogica a partire da Ernesto De Martino	103

ESSAYS – SAGGI

<i>Clelia Castellano</i> M.P. Method: l'evidence-oriented teaching approach del Suor Orsola Benincasa per promuovere il bilinguismo sequenziale italiano-inglese negli alunni della scuola dell'infanzia e primaria	117
<i>Giorgio Chiosso</i> Il Dizionario Biografico dell'Educazione. 1800-2000	125
<i>Francesca Marone, Marianna Capo, Maria Navarra</i> Il genere nelle professioni educative	135
<i>Stefano Oliverio</i> <i>Bildung</i> 'dialettale', filosofia interculturale ed educazione cosmopolitica	153
<i>Monja Taraschi</i> Nuove unioni affettive e percorsi educativi	171

BOOK REVIEWS – RECENSIONI

<i>Valerio Ferro Allodola</i> Fabbri L., Melacarne C., <i>Apprendere a scuola.</i> <i>Metodologie attive di sviluppo e dispositivi</i> <i>riflessivi</i> , Milano: FrancoAngeli, 2015	189
--	-----

Nuove unioni affettive e percorsi educativi

Monja Taraschi*

Abstract

Within the framework of the public debate on the law about civil unions (the so-called ‘ddl Cirinnà’) the discussions about the question of the stepchild adoption have been particularly heated. Against this backdrop, the reflection developed in this contribution is referred to the most actual results of educational research, that focus its attention on the themes of “family transformations” and of the care and education of the child. So the paper is about the theme of the dynamics of sentimental relationships, parenthood, dignity, equality, freedom, that can not transcend the limits and paramount of the child’s welfare.

Keywords: education and research; plural families.

Riassunto

Nella cornice del dibattito pubblico sulla legge per le unioni civili (il cosiddetto ‘ddl Cirinnà’) particolarmente accese sono le discussioni circa le adozioni coparentali. La riflessione pedagogica che si sviluppa in questo articolo prende le mosse dalla più attuale ricerca educativa, che si interroga sulle “trasformazioni familiari” e pone la sua attenzione alla cura e all’educazione del minore. In questo senso, il contributo investe il tema delle dinamiche degli affetti, della genitorialità, della dignità, dell’uguaglianza, della libertà che non può trascendere dal limite e dell’interesse preminente del minore.

Parole-chiave: educazione e ricerca; famiglie plurali.

I. LA MOLTEPLICITÀ DELLE FORMAZIONI FAMILIARI

Oggi, più che mai, possiamo dire che la famiglia costituisce un sistema in movimento, «che descrive nello stesso tempo pratiche del passato e nuovi sviluppi, collocati intorno ai tentativi di adattare la vita privata alle esigenze personali e alle possibilità stabilite socialmente» (Dizard, Gadlin, 2002:

* Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli.

178). È ben naturale che ci si muova verso il cambiamento e che anche la famiglia si vada adeguando ai tempi.

L'art. 29, primo comma, della Costituzione italiana, definisce la famiglia una «società naturale fondata sul matrimonio», definizione inadeguata a indicare quelle convivenze di vario tipo che, non essendo fondate sul vincolo di coniugio, quali ulteriori fattispecie di aggregazione familiare, risultano sprovviste di identificazione giuridica.

Cosicché, se in un passato relativamente recente la valutazione delle unioni di fatto era quella di situazioni profondamente immorali che l'ordinamento, lungi dal riconoscere, non poteva che combattere e respingere, per la realizzazione di una sana e ordinata convivenza nelle famiglie e nella intera società, oggi siamo di fronte a una realtà che ci spinge ad interrogarci sulla idoneità attuale della norma costituzionale a essere un efficace parametro regolativo.

In Europa, all'inizio del terzo millennio, il matrimonio non ha più, nella formazione delle unioni di coppia, il ruolo predominante che aveva in passato, tanto che qualche studioso, in modo apodittico e provocatorio, ha preannunciato la «morte della famiglia» (Cooper, 1972).

L'antico legame tra matrimonio e famiglia si discioglie, oggi, in figure diverse: nelle famiglie di fatto e nell'affacciarsi di modalità di «coniugio» variate rispetto al modello dell'unione solenne e stabile tra soggetti di sesso diverso. Quello di famiglia diventa, allora, un «concetto di genere», che comprende la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia non fondata sul matrimonio, apparendo, di conseguenza, anacronistico riconoscere la prima quale unica forma di convivenza tutelata dall'ordinamento. Lo stesso Giudice delle leggi, se in una prima fase di svolgimento della propria funzione esegetica della Carta costituzionale ha escluso la rilevanza giuridica della convivenza *more uxorio*, trattata alla stregua di un «rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono solo dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima» è arrivato, poi, ad affermare che la convivenza di fatto rileva sotto il profilo giuridico, e che l'art. 29, 1° co., Cost. «non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio», pur con la precisazione che il disposto citato «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore», in considerazione dei requisiti che invece sono considerati carenti nelle altre manifestazioni di realtà familiari: la stabilità, la certezza e la corrispettività di diritti e doveri.

La più recente giurisprudenza costituzionale precisa che «la concezione della famiglia» adottata dal Costituente non può essere «nemica delle persone e dei loro diritti», lasciando intendere che l'inviolabilità dell'individuo in quanto tale impedisce che norme specificamente vocate alla difesa della famiglia fondata sul matrimonio possano tradursi in un intollerabile pregiudizio allo svolgimento della personalità umana.

La ricerca di un punto di equilibrio con il principio della prevalenza costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio ha dovuto confrontarsi,

negli ultimi anni, con i problemi inediti dell'orientamento e dell'identità sessuale.

La Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ha messo in luce, già da tempo, un concetto ampio di famiglia, che tutela indipendentemente dal suo fondamento matrimoniale.

Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il concetto di famiglia è il frutto dell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce delle condizioni esistenti al momento delle decisioni. Sicché l'esistenza o meno della vita familiare è questione che attiene all'esame della fattispecie concreta di volta in volta esaminata dalla Corte, la quale accerta i legami personali esistenti tra i ricorrenti indipendentemente dalla qualificazione in termini di famiglia nel Paese aderente. Ebbene, l'esistenza di una vita familiare ex art. 8 CEDU diventa, così, una questione di fatto strettamente dipendente dall'esistenza di legami personali saldi o, meglio, di relazioni dotate di effettività dei rapporti.

L'interpretazione «evolutiva» dell'art. 8 della CEDU ha permesso alla Corte di Strasburgo di ricondurre nel concetto di vita familiare anche le relazioni stabili e durature tra persone dello stesso sesso. Più precisamente, ad avviso della Corte, «la relazione sentimentale e sessuale tra due individui dello stesso sesso rientra pienamente nel concetto di vita familiare, così come evolutosi nella giurisprudenza e nella legislazione degli Stati membri».

Qualora, dunque, gli Stati membri decidessero di disancorare definitivamente l'istituto del matrimonio dal requisito della diversità di sesso, tale scelta sarebbe in linea con il «principio famiglia», così come tutelato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'art. 8 della CEDU.

Il Parlamento europeo, in diverse risoluzioni, ha raccomandato agli Stati membri di non interporre ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali, garantendone la genitorialità, attraverso la possibilità di adottare e ricevere in affidamento minori, e attribuendo loro gli stessi diritti spettanti alle tradizionali famiglie eterosessuali fondate sul matrimonio.

In Italia, un cambiamento dell'atteggiamento verso forme di convivenza eterosessuali è stato determinato dalla tendenza a valorizzare l'effettiva esperienza di vita e della continuità degli affetti piuttosto che i vincoli formali del matrimonio.

È indubbio che anche le convivenze rappresentino delle formazioni sociali in grado di garantire il pieno sviluppo della personalità umana (art. 2 Cost.).

Eppure, se il fenomeno delle convivenze eterosessuali da tempo ha costretto il mondo politico e giuridico a prenderne atto, non si è ancora riusciti a superare la diffidenza verso i problemi connessi al tema dell'omosessualità, tema diventato particolarmente urgente anche alla stregua di un'esperienza comparata che negli ultimi anni ha registrato un'intensa attività di regolamentazione delle unioni tra persone dello stesso sesso.

In Italia, il dibattito sulla regolazione delle coppie omosessuali ha registrato una notevole accelerazione, ma manca tuttora una normativa organica che regoli la situazione giuridica di tali coppie che convivano sotto lo stesso tetto in attuazione di un progetto di vita comune.

La Costituzione non impone, ma nemmeno impedisce, che il legislatore definisca un quadro di regole per le convivenze *more uxorio*, anche omosessuali, con il vincolo tuttavia di non azzerare l'immagine distintiva e peculiare della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio".

I mutamenti culturali profondi, al contrario, avendo progressivamente dissolto il riferimento comune a un unico modello matrimoniale, impongono un riconoscimento formale di tali specifiche forme di convivenza. Si consideri, inoltre, che la rilevanza giuridica che la maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea conferisce alla coppia omosessuale non consente di ignorare il fenomeno, giacché dalla libertà di circolazione delle persone deriva la necessità della circolazione degli status, anche familiari.

Eppure, da noi, la piena accettazione sociale delle famiglie "diverse" dal modello dominante non è ancora compiuta e incontra, anzi, numerosi ostacoli. Incombe, dunque, una messa a fuoco di molti e nuovi problemi e una radicale revisione di molte categorie interpretative.

2. FAMIGLIE OMOGENITORIALI E LETTURE EVOLUTIVE DELLA GIURISPRUDENZA

Il riconoscimento, per le coppie omosessuali, del diritto di contrarre matrimonio investe la questione generale della loro genitorialità. L'essere coniugi può determinare lo *status* di genitori e nel nostro ordinamento giuridico legittima alla domanda di adozione nazionale.

Il tema dell'idoneità di un soggetto omosessuale ad adottare un figlio ha riguardato soprattutto gli interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu).

In più di una sentenza la Corte Edu ha escluso che la semplice notazione dell'orientamento omosessuale dei soggetti interessati all'adozione possa costituire un impedimento o una ragione di rigetto della domanda. Anzi, in questi casi, la posizione contraria delle autorità preposte deve essere rigorosamente argomentata con motivi diversi da quello legato alle tendenze sessuali, riscontrandosi altrimenti una sorta di presunzione di discriminazione.

La Corte Costituzionale italiana, con la sentenza del 15 aprile 2010 n. 138, si è pronunciata, per la prima volta, sulle unioni omosessuali. Essa ha ribadito l'unicità del modello costituito dalla famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, precisando però che «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati

tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». Considerato che il dato dell'omosessualità è rimasto estraneo al dibattito svoltosi in Assemblea costituente, tale circostanza impedisce che si possa superare per via ermeneutica il disposto dell'art. 29 della Costituzione, in quanto si tratterebbe, appunto, di una vera e propria interpretazione (non evolutiva, ma) creativa.

La Corte ha affermato che spetta dunque al Parlamento, «nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». La Corte ha dunque inviato un primo segnale al Parlamento sulla necessità e l'urgenza di intervenire per colmare un vuoto di tutela.

La preclusione al matrimonio omosessuale non appare essere, pertanto, né logica, né ideologica, bensì tutta normativa.

Recentissima la sentenza della Cassazione, depositata il 9 febbraio 2015, nella quale è detto che «nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale». Il nucleo affettivo-relazionale, caratterizzante l'unione omo-affettiva, riceverebbe, invece, un diretto riconoscimento costituzionale dall'art. 2 Cost., acquisendo un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determinerebbe una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione.

Ritornando al delicato tema relativo alla possibilità per una coppia omosessuale di poter crescere ed educare un bambino, molto interessante è la pronuncia della Corte di Cassazione del 2013 sull'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre convivente con un'altra donna.

I Supremi Giudici, non accogliendo la doglianza del ricorrente, ad avviso del quale era dannoso che il figlio minore fosse educato da una coppia omosessuale, statuiscono la legittimità del suddetto affidamento, precisando che crescere in una famiglia omosessuale non può avere ripercussioni negative sullo sviluppo del minore se questo non viene provato con dati scientifici, diversamente «si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino».

Il principio innovatore presente nella sentenza è allora che: «occorre dedurre certezze scientifiche o dati di esperienza» per affermare che «sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale».

Si afferma così la rigorosa neutralità del giudice rispetto alla sfera delle scelte personali e più intime del genitore.

Anche la Cassazione (19 giugno 2008, n. 16593), in relazione ad un caso in cui, a sostegno della propria richiesta di affidamento esclusivo (e, in subor-

dine, di quello condiviso), il padre aveva allegato l'inidoneità educativa della moglie, sul presupposto di una pretesa relazione omosessuale dalla stessa intrattenuta con un'amica, si è pronunciata nel senso di rigettare la richiesta del marito.

Nella fattispecie, il padre è risultato di per sé inidoneo alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore. La Cassazione ha, infatti, avallato il ragionamento seguito dalla decisione d'appello, fondato sul "comportamento gravemente screditatorio, da parte del padre, della capacità educativa della madre". Tale atteggiamento è stato ritenuto fonte "di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore".

Dottrina e giurisprudenza concordano ormai sul fatto che non sono certo le tendenze sessuali a determinare la capacità di una persona a essere genitore. Non vi sarebbero "certezze scientifiche o dati di esperienza" tali da far presumere che "vivere in una famiglia formata da una coppia omosessuale" sia dannoso "per l'equilibrato sviluppo del bambino".

Ma la voce della giurisprudenza italiana, nel mutismo della legge, è ancora troppo fioca per rompere il silenzio.

Appare, allora, quanto mai necessaria una rivisitazione in chiave sistematica della normativa in materia, prendendo consapevolezza dell'esistenza di una pluralità di modelli familiari attraverso i quali si esplica il valore persona.

Se si rivendica una regolamentazione dei rapporti omosessuali è proprio perché senza l'intervento del diritto questi rapporti sarebbero come qualunque altro tipo di rapporto umano, soggetto a inaccettabile incertezza ed esposti alla possibilità di prevaricazioni da parte di soggetti che, in essi, si trovino in posizione di forza.

La libertà intesa come assenza di regole, confusa con la mera spontaneità, col lasciare spazio ad ogni impulso o tendenza o desiderio è libertà per il nulla (Fadda, 2008: 130; Fadda, 2006: 45), nessuna società può esistere se non canalizza le pulsioni e gli affetti individuali, se non regola in un certo modo il comportamento individuale (cfr. Elias, 1988).

3. OMOGENITORIALITÀ ADOTTIVA E PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE

Ogni legge deve inserirsi nel sistema generale dei principi di democrazia e pluralismo, per i quali la tolleranza e l'apertura verso la diversità sono elementi fondamentali, posti a base della convivenza civile.

La democrazia consiste «nel saper togliere importanza a più e più differenze tradizionali e saper includere nella sfera del "noi" persone immensamente diverse da se stessi» (Calcaterra, 2013: 8).

Un ordinamento giuridico liberale dovrebbe creare un contesto normativo in cui i singoli possano esplicitare senza alcuna coazione o restrizione le proprie scelte personali, che, in quanto manifestazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, sono insindacabili (Bilotta, 2009: 11).

Il riconoscimento della libertà, però, non può essere disgiunta dalla tutela delle parti più deboli. Legittimo sarà allora sindacare se, in occasione di determinate scelte, sussista una situazione di pericolo per il minore. I principi fondamentali di una società democratica debbono essere sempre attuati con equo bilanciamento dei concreti interessi in gioco e piena attenzione alle persone, specie in età minore, che ne siano portatrici. Il riferimento è, in particolare, alla scelta della coppia omosessuale di accogliere un bambino al suo interno.

Biologicamente l'occasione è ormai data dalla possibilità del ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale dell'8 giugno 2014 n. 162, che dichiara illegittimo il divieto della fecondazione eterologa stabilito con legge 40/2004, non è azzardato considerare aperta la strada per la procreazione assistita eterologa anche alle coppie omosessuali. I limiti posti dalla legge italiana e corretti dalla Corte Costituzionale per l'accesso alla fecondazione eterologa, preclusa alle coppie omosessuali, si rivelano in fatto aggirabili. La Sezione famiglia della Corte d'appello di Torino, per la prima volta in Italia, il 29 ottobre 2014 ha accolto la richiesta di due donne, sposatesi in Spagna, di trascrivere l'atto di nascita del figlio dato alla luce nello stesso Paese con l'inseminazione eterologa. Una delle due donne è di nazionalità italiana. La Corte ha ribaltato l'iniziale "no" del Tribunale dell'ottobre 2013, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere la nascita del bambino. In primo grado era invece prevalso il principio dell'ordinamento italiano secondo cui la madre è colei che partorisce il bambino (in questo caso la cittadina spagnola) mentre la donna italiana, donando gli ovuli, non aveva titolo per essere considerata tale, non essendo stato riconosciuto un rapporto di filiazione, e quindi non poteva esercitare la genitorialità sul minore. Per la Corte la mancata trascrizione comprime il diritto all'identità personale del minore e il suo status in Italia, dove egli non avrebbe alcuna relazione parentale, né con la madre italiana, né coi suoi parenti. Il minore non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale, nessuno potrebbe rappresentarlo su problematiche sanitarie, scolastiche o ricreative e patirebbe l'incertezza giuridica (verrebbe anche privato dei rapporti successivi).

Il rapporto di filiazione, inoltre, al di là della procreazione, può essere costituito *ex novo* dalla legge, attraverso l'istituto dell'adozione.

Il dibattito odierno si concentra proprio sulla legittimità degli omosessuali a ottenere l'adozione, istituto che il nostro ordinamento giuridico riserva solo alle coppie sposate. Pertanto, finché la norma di cui all'art. 29 Cost. s'intenderà esclusivamente riferita al matrimonio tra un uomo e una donna, non esisteranno spazi positivi per aprire al matrimonio omosessuale.

Ma nel mentre il legislatore chiude gli occhi sulla realtà, finisce con il restarne completamente sommerso. L'immagine che Jemolo dà del legislatore che «appare molto spesso come quello che non domina la materia ma ne è dominato; non imbriglia il fiume, ma pone dei cartelli là dove si spingono

le acque» (Jemolo, 1961: 36), è un'immagine più che attuale. Difatti, la nostra realtà è già ricca di situazioni in cui gli omosessuali, pur senza poter ricorrere all'adozione, accolgono bambini.

È stato già evidenziato, però, come una perfetta indifferenza, sul piano delle caratteristiche della genitorialità, dell'orientamento sessuale delle figure parentali, non può attentare all'altrettanto sacrosanta affermazione del principio di assoluto primato della tutela dell'interesse dei minori coinvolti.

Secondo la Corte EDU, nelle questioni che riguardano il rapporto genitori-figli, l'equo bilanciamento degli interessi, che ogni decisione in materia di diritti fondamentali della persona deve assicurare in uno Stato democratico, deve sempre veder prevalere "the best interest of the child", in sintonia con quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sull'esercizio dei diritti del fanciullo di New York e dall'art. 24 della Carta di Nizza. La Corte EDU, infatti, nel riconoscere alle autorità nazionali un margine di discrezionalità nella valutazione degli interessi in gioco, avverte che, nel loro bilanciamento, il superiore e preminente interesse del minore prevale sempre su quello del genitore e si sostanzia nel garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano.

Winnicott osserva che: «il nostro compito è di prevedere condizioni ambientali adatte all'età del lattante, del bambino ai suoi primi passi e del fanciullo, quell'ambiente cioè che, poco per volta, possa permettere ad ogni individuo, ciascuno a suo modo, di diventare una persona capace di prendere il suo posto nella comunità senza perdere la propria individualità» (Winnicott, 1994: 34).

La considerazione dell'interesse del minore, quale valore fondamentale da contemperare con il diritto alla genitorialità, corrisponde, tra l'altro, a quanto evidenziato anche nel preambolo alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in cui, nell'ambito della famiglia, unità fondamentale della società, l'interesse superiore del fanciullo appare il bene da tutelare maggiormente, destinato a prevalere rispetto a quello dei genitori, del tutore e delle persone che ne abbiano la responsabilità legale.

Or dunque, l'omosessualità è una condizione personale e non certo una patologia, non ha in sé nulla di patologico o illecito, così come le condotte-relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico rispetto a quelle eterosessuali, pertanto, l'orientamento omosessuale non ha una dignità inferiore all'orientamento eterosessuale.

L'organizzazione mondiale della sanità ha sancito l'insussistenza di ogni tratto patologico dell'orientamento omosessuale il 17 maggio 1990. Da un punto di vista psichiatrico l'omosessualità è oggi definita come una «naturale variante del comportamento umano» ed è parte integrante della personalità del soggetto.

La posizione della giurisprudenza è nel senso che, da un punto di vista giuridico, l'orientamento sessuale del genitore non pregiudica la sua competenza e adeguatezza e quindi non costituisce impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Voci contrarie replicano che, per una corretta e armoniosa evoluzione della personalità e per una normale socializzazione, il minore ha bisogno di identificarsi in validi modelli genitoriali di riferimento, della necessaria compresenza di una figura educatrice materna e paterna, perché l'assenza di una sola di tali figure educative non favorisce il normale sviluppo della personalità, ma genera disturbi psichici, confusioni, vuoti psicologici e profondi traumi, spesso irreversibili, o irrisolti anche dopo molti decenni. Il minore ha, cioè, necessità d'un padre e di una madre (e non di due padri o di due madri): «la realtà proverà l'esattezza di tale assunto, dopo che il legislatore avrà consentito il matrimonio e l'adozione alle coppie omosessuali» (Zuanazzi 2002: 113-163).

La ricerca e la clinica, intanto, nell'osservare i risultati di studi effettuati in un arco temporale di oltre un trentennio, non hanno evidenziato elementi di preoccupazione per la crescita di bambini allevati da genitori omosessuali.

L'American Academy of Pediatrics, in un apprezzabile studio, ha affermato che:

i bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli allevati da genitori eterosessuali. Più di 25 anni di ricerche documentano che non c'è una relazione tra l'orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell'*adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino*. Questi dati dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay *non corre alcun rischio specifico*. Adulti coscienti e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori (American Academy of Pediatrics, 2002: 339-340).

Da un altro recentissimo studio, invece, quello condotto da Paul Sul-lins, che ha preso in considerazione un campione rappresentativo della popolazione americana composto da più di 200.000 bambini dai 4 ai 17 anni tra cui circa 500 cresciuti da due genitori omosessuali, sarebbe emersa una maggiore vulnerabilità in termini di presenza di problemi emotivi, con un'incidenza addirittura più che doppia, dei bambini con genitori dello stesso sesso rispetto ai bambini con genitori di sesso opposto. Merita di essere menzionato anche lo studio di Mark Regnerus, professore di sociologia presso l'Università di Austin, il cui rapporto scientifico, assai controverso, è stato duramente attaccato dalle potenti lobby omosessuali americane. Esso si distingue dagli altri per l'ampiezza del campione rappresentativo (2.988 persone selezionate casualmente), nonché per il fatto che questo era costituito da "figli" di età compresa tra i 18 e 39 anni e, dunque, giunti al termine del loro percorso formativo. Questo studio ha dimostrato significativi svantaggi per le persone cresciute in una famiglia omoparentale rispetto ai figli di persone eterosessuali.

Allo stato, dunque, non vi sono ancora certezze, soprattutto in ordine al se questi studi rispondano o meno ad accettabili *standard* di ricerca

psicologica, se siano o no compromessi da difetti metodologici o sostenuti più da programmi politici che da un'obiettiva ricerca della verità, insomma se abbiano o meno abbandonato il paradigma scientifico per piegarsi all'ideologia.

4. OMOAFFETTIVITÀ E APPROCCIO PEDAGOGICO

La ricerca pedagogica ed educativa è chiamata a interrogare le recenti “trasformazioni familiari” in virtù di irrinunciabili “fondamenti pedagogici”, «per proporre la sua attenzione alla valenza educativa della famiglia, in direzione perennemente trasformativa» (Iori, 2001: 37).

L'aspetto pedagogicamente più innovativo è quello che perviene a una definizione di:

genitorialità come una funzione autonoma e processuale dell'essere umano, preesistente all'atto di concepire, che non dipende dall'orientamento sessuale della persona e/o dal funzionamento di altre dimensioni personali [...]. La genitorialità è piuttosto la risultante delle funzioni di cura che un adulto, sia esso genitore biologico o meno, rivolge a colui di cui si occupa: capacità di provvedere all'altro, di conoscerne l'aspetto e il funzionamento corporeo e mentale in cambiamento, di esplorarne e rispecchiarne le emozioni, di garantire protezione attraverso la costruzione di pattern relazionali legati all'adeguatezza dell'accudimento e centrati sulla risposta di protezione fisica e sicurezza, di entrare in risonanza affettiva con l'altro, di garantire regolazione, di dare dei limiti, una struttura di riferimento, un'impalcatura, di prevedere il raggiungimento di tappe evolutive dell'altro e di garantire una funzione transgenerazionale (Taurino *et al.*, 2011: 75).

La pedagogia oggi rilancia il ruolo dei sentimenti e degli affetti nella relazione educativa, elaborando un modo nuovo di affrontare i problemi dell'educazione, di leggere più in profondità l'istituzione familiare, di mettere a punto riflessioni pedagogiche “alternative” (Mariani, 2012: 94).

Il figlio ha diritto a godere della reciproca presenza dei genitori, di quotidianità, di continuità e assiduità di relazione, di un rapporto stabile e significativo con entrambe le figure genitoriali e questo anche nelle ipotesi di crisi della coppia.

È noto che il divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. 1 dicembre 1970 n. 898; fino a tale data l'Italia era rimasta uno dei pochi Paesi del mondo ad affermare l'indissolubilità del matrimonio e a non consentire, quindi, il riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, un po' come oggi per i matrimoni gay. È regola di esperienza storica che il legislatore italiano arrivi sempre in ritardo.

Dal 1970, dunque, il nostro legislatore introduce il rimedio allo spegnerci di quella comunione di vita che è anima e contenuto del matrimonio, tentando di armonizzare i due valori coinvolti in una perenne lotta: libertà

della persona e stabilità della famiglia. L'interesse alla saldezza e continuità del gruppo cessa di prevalere su un essenziale interesse individuale: quello a decidere di sé e del proprio destino.

Con l'introduzione del divorzio, però, siamo ancora lontani dal comprendere che un organismo come quello familiare non può essere governato da una persona sola, difatti, l'affidamento monogenitoriale lascerà il posto al principio della bigenitorialità solo nel 2006. Con legge n. 54 del 2006 si affermerà, finalmente, che il figlio minore, nonostante la crisi familiare, ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da parte di entrambi.

La scelta del legislatore del 2006, virtuosa e condivisibile, si collega a un'imprescindibile esigenza di protezione dell'interesse dei minori.

Nelle famiglie in conflitto, infatti, viene meno il clima propizio all'educazione, di compartecipazione all'atto formativo dei minori, di valori condivisi e vissuti dagli adulti per essere ascoltati e diventare modelli credibili; ecco, allora, spiegata la volontà che emerge dal nuovo testo, ossia quella di prevedere una piena corresponsabilità di entrambi i genitori.

E proprio sulla crescita dell'instabilità coniugale, sulla presenza di famiglie transitorie e di persone transittanti, che oggi, forse, dovremmo interrogarci di più.

È la disgregazione dell'unità familiare, la rescissione dei legami affettivi ad essere causa, spesso, di inevitabili ferite e profonde cicatrici emotive nei figli.

A segnare il soggetto in formazione non sono gli eventi occasionali, bensì gli atteggiamenti quotidiani e il clima emotivo che caratterizza la famiglia (cfr. Bowlby, 1979). Lo sviluppo del bambino dipende in larga misura dalla regolazione dei reciproci scambi comunicativi, per cui diventa importante la percezione congruente di una risonanza affettiva tra i partner delle "relazioni fondanti di base" (cfr. Anolli, 1995).

Al bambino va riconosciuta l'esigenza di un pieno e armonico sviluppo della personalità, in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore, comprensione, ed egli deve essere pienamente preparato a vivere una vita individuale nella società, in spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà. Spetta ai genitori assicurare un armonico e compiuto sviluppo psicofisico del fanciullo. Il processo educativo deve tendere allo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue abilità mentali e fisiche, assicurando al massimo la realizzazione delle sue potenzialità.

La pedagogia, allora, deve porsi come scienza prima del consolidamento familiare: educare all'assestamento, alla stabilizzazione, alla risoluzione dei disturbi transitori, per rifondare la stanzialità (Corsi, Stramaglia, 2009: 74), superare l'allentamento della sensibilità per i valori familiari e la riduzione del contenuto della vita familiare.

Il portato dell'identità adulta è la stabilità affettiva, educativa, valoriale. Queste qualità dell'io sono il prodotto di un processo di umanizzazione

attivato dal forte legame che unisce genitori e figli. Fattori decisivi della sanità mentale «sono le capacità dell'Io di affrontare i conflitti, di sopportare la frustrazione, di adattarsi e di trovare soluzioni che portino armonia fra bisogni interiori e realtà esteriore», e sono proprio gli stretti vincoli del bambino con i genitori a fornire le sollecitazioni adeguate alla sua crescita e al suo sviluppo (cfr. Fraiberg, 1998: 256).

I genitori, quando il figlio avverte il bisogno, la necessità, l'urgenza del confronto, della disponibilità, del dialogo, dell'ascolto, devono esserci, disponibili e presenti, come una roccia stabile, sicura, protettiva, rassicurante, evitando tra di loro squilibri e disordini, disinteresse e irrispetto e dilatando e consolidando gli spazi dell'armonia e della dialettica, dell'incontro e della solidarietà (Rossi, 2005: 245).

Cosa impedisce a una coppia omosessuale di essere portatrice dei valori di stretta solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità dei componenti della famiglia e di educazione della prole?

Non è azzardato, certo, affermare che, nel momento storico attuale, un bambino che conviva in una famiglia omosessuale troverebbe certamente più difficoltà di inserimento nei rapporti sociali, con probabili conseguenze sul suo sviluppo psichico. Si è detto che la regolamentazione delle coppie omosessuali può avvenire ed è avvenuta soltanto dove si è raggiunto un certo stadio di accettazione dell'omosessualità, ma si è detto anche che «i bambini sono resistenti, e si adattano sorprendentemente bene a ciò che persone esterne potrebbero considerare come condizioni dannose. Non c'è prova che questi bambini sarebbero danneggiati per sempre» (Warnock, 2004: 61).

La pedagogia per le famiglie dovrà, allora, iniziare, al più presto, ad occuparsi delle famiglie omogenitoriali al pari di altre tipologie familiari, lasciando alle spalle un sapere educativo fatto di pregiudizi, fantasie e credenze individuali non supportate da dati scientifici e neppure da esperienze concrete (Gigli, 2014: 100).

La mente che è ostacolata dalla paura che qualcosa di antico e prezioso vada perduto non cammina liberamente, perché è ossessionata dal bisogno di proteggere un qualche suo possesso privato di credenze e gusti (Dewey, 2013: 125), e così non scopre nuove verità e non si proietta in nuove idee. Sta nell'economia necessaria della vita della mente utilizzare artefatti culturali dati, ma tutto quanto non sia frutto di un investimento personale di pensiero non diventa orizzonte, non ci mette al chiaro, ma ci tiene nell'opacità (Mortari, 2015: 106).

Far sì che le differenze possano essere riconosciute non equivale solo a riconoscere un diritto alle persone diverse da sé, ma piuttosto significa «arricchire la propria esperienza di vita», permettere a se stessi di incontrare nuove opportunità da realizzare e accrescere la libera creatività della nostra intelligenza (cfr. Calcaterra, 2013).

Il filosofo americano Michael P. Lynch precisa che l'opinione della maggioranza non stabilisce come stanno veramente le cose, anzi di alcune verità fondamentali, quelle riguardanti ad esempio, la difesa della libertà perso-

nale o l'uguaglianza dei diritti, si deve supporre che non dipendano affatto dal consenso della maggioranza, ma abbiano un fondamento oggettivo e che sia giusto, pertanto, difenderle anche contro l'opinione della maggioranza e di chi detiene il potere. Rinunciare all'idea di verità oggettiva per puntare solo su quelle di asseribilità giustificata dal consenso della maggioranza è pericoloso per la democrazia, poiché disarmare la critica del potere e trasforma il confronto tra sostenitori di opinioni diverse in un conflitto asimmetrico tra una maggioranza, che in quanto tale sarebbe detentrici dell'unica opinione giustificata, e una minoranza cui non potrebbero essere riconosciute opinioni giustificate (Corbi, 2005: 45). Ancora oggi, per dirla con Foucault, è lo schema eterosessuale che detta legge, «s'impone come modello, rende efficace la norma, detiene la verità» (Foucault, 1997: 9), ma attraverso il gioco della resistenza-costruzione le diverse minoranze sociali possono ribaltare la propria posizione e gli omosessuali trasformarsi in soggetti di discorso, criticando e spostando la norma eterosessuale dominante (Benasayag, Schmit, 2003: 77).

Il superamento della mancata regolamentazione legislativa delle coppie omosessuali è ormai indifferibile, essendo nella logica della realtà. Il legislatore non può, per mere pregiudiziali ideologiche, continuare a rinunciare a una loro disciplina, lasciando compiti di supplenza al giudice.

La soluzione del problema passa attraverso la questione di libertà, di equità, di giustizia e nel rispetto dei principi di uguaglianza e di dignità della persona.

Le norme costituzionali e sovranazionali, per quanto idonee a esprimere principi informatori dell'intero ordinamento, rimangono norme giuridiche, dunque regole, storicamente condizionate, frutto di una scelta arbitraria dell'uomo e liberamente eliminabili.

«La Costituzione non si colloca in una dimensione indipendente dalla volontà creatrice degli uomini e non precede quindi l'esperienza giuridica positiva, è per definizione una determinazione politica, anzi: la massima tra tutte le determinazioni politiche, non il semplice rispecchiamento di un ordine naturale» (Zagrebelsky, 1992: 155); la parola costituzionale «deve potersi stirare o restringere accompagnando le stagioni della storia, perché se diventa una camicia di gesso poi la storia finirà per romperla, col mandarla in mille pezzi» (Ainis, 2014: 48).

BIBLIOGRAFIA

- Ainis, M. (2014), *Le parole della Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Anolli, L. (1995), «Lo sviluppo emotivo precoce», in P. Di Blasio (a cura di), *Contesti relazionali e processi di sviluppo*, Milano: Cortina.
- Benasayag, M., Schmit, G. (2003), *L'epoca delle passioni tristi*, traduzione di E. Missana, Milano: Feltrinelli.
- Bilotta, F. (2009), «Sulle unioni omosessuali ordinamento non in linea con l'evoluzione sociale», in *Fam. e minori*, n. 7, p. 11.

- Bonilini, G. (2002), *Manuale di diritto di famiglia*, Torino: Utet.
- Bordonali, S., (2011), “Il matrimonio tra conservazione, evoluzione e fughe in avanti”, in *Dir. famiglia*, n. 2, p. 555.
- Bowlby, J. (1979), *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Milano: Cortina.
- Calcaterra, R. M. (2013), “Idee da vivere. Filosofia, scienza e democrazia nel pensiero di John Dewey”, in J. Dewey, *Individualismo vecchio e nuovo*, a cura di R. M. Calcaterra, traduzione di R. Gronda, Parma: Diabasis.
- Contini, M. et al. (2012), *Molte infanzie, molte famiglie. Interpretare i contesti in pedagogia*, Roma: Carocci.
- Cooper, D. G. (1972), *La morte della famiglia. Il nucleo familiare nella società capitalistica*, trad. it. di C. Costantini Maggiore, Torino: Einaudi.
- Corbi, E. (2005), *La verità negata. Riflessioni pedagogiche sul relativismo etico*, Milano: FrancoAngeli.
- Corsi, M., Stramaglia M. (2009), *Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari*, Roma: Armando editore.
- D’Angeli, F. (2001), *La tutela delle convivenze senza matrimonio*, Torino: Giapichelli.
- D’Avack, P. A. (1959), *Corso di diritto canonico, Il matrimonio*, I, Milano: Giuffrè.
- De Filippis, B. (2002), *Tattato breve di diritto di famiglia*, Padova: Cedam.
- Dewey, J. (2013), *Individualismo vecchio e nuovo*, a cura di R. M. Calcaterra, traduzione di R. Gronda, Parma: Diabasis.
- Dizard, J. E., Gadlin H. (2002), *La famiglia minima. Forme della vita familiare moderna*, trad. it., Milano: Franco Angeli.
- Donati, A. (2012), “Profili del matrimonio omosessuale”, in *Dir. famiglia*, n. 4, p. 1726.
- Elias N., “Potere e civiltà” (1988), in *Il processo di civilizzazione*, Bologna: il Mulino.
- Fabbri, M. (2012), *Il transfert, il dono, la cura. Giochi di proiezione nell’esperienza educativa*, Milano: FrancoAngeli.
- Fabris, G., Davis R. (1978), *Il mito del sesso. Rapporto sul comportamento sessuale degli italiani*, Milano: Mondadori.
- Facci, G. (2007), “Relazione omosessuale e illecito endofamiliare”, in *Fam. e diritto*, n. 1, p. 57.
- Fadda, R. (2006), “Il paradigma della cura. Ontologia, antropologia, etica”, in V. Boffo (a cura di), *La cura in pedagogia. Linee di lettura*, Bologna: CLUEB.
- Id. (2008), “Educazione come cura. Rendere liberi per la libertà”, in E. Colicchi, A. M. Passaseo (a cura di), *Educazione e libertà nel tempo presente. Percorsi, modelli, problemi*, Messina: Siciliano.
- Falletti, E. (2008), “La Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale”, in *Fam. e diritto*, n. 3, p. 761.
- Forder, C. (2000), “Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa”, in *Riv. Crit. priv. priv.*, p. 122.
- Formenti, L. (2000), *Pedagogia della famiglia*, Milano: Guerini.
- Foucault, M. (1984), *L’uso dei piaceri*, Milano: Feltrinelli.
- Id. (1997), *La volontà di sapere*, Milano: Feltrinelli.
- Fraiberg S. (1998), *Gli anni magici*, Roma: Armando Editore.

- Galli, N. (2000), *Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti*, Milano: Vita e Pensiero.
- Giacobbe, E. (2006), “Procreazione, filiazione e famiglia nell’ordinamento giuridico italiano”, in *DFP*, n. 2, p.748.
- Gigli, A. (2007), *Famiglie mutanti. Pedagogia e famiglie nella società globalizzata*, Pisa: ETS.
- Id. (2014), “Tutti nella stessa barca: un comune denominatore pedagogico per le famiglie plurali”, in L. Formenti (a cura di), *Sguardi di famiglia. Tra ricerca pedagogica e pratiche educative*, Milano: Guerini.
- Iori, V. (2001), *Fondamenti pedagogici e trasformazioni sociali*, Brescia: La Scuola.
- Jemolo, A. C. (1961), “Il matrimonio”, in *Trattato Vassalli*, Utet.
- Kohm, L. M. (2004), *Moral Realism And The Adoption Of Children By Homosexuals*, 38 New Eng. L. Rev..
- LeBlanc, J. (2006), *My Two Moms: An Analysis of the Status of Homosexual Adoption and the Challenges to its Acceptance*, 27 J. Juv. L. 95.
- Lenti, L. & Long, J. (2014), *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Torino: Giapichelli.
- Mariani, A. (2012), “La corporeità sotto analisi. Il contributo del decostruzionismo”, in *Civitas educationis. Education, Politics and Culture*, n.1, Napoli: Liguori, p. 94.
- Marvasi, T. (2008), “Il diritto a formare una famiglia può essere soddisfatto con il ricorso ad altri istituti”, in *Fam. e minori*, n. 8, p. 82.
- Mastrangelo, G. (2014), “L’affidamento, anche eterofamiliare, di minori ad omosessuali. Spunti per una riflessione a più voci”, in *Fam. e diritto*, n. 4, p. 353.
- Pérez Canovas, N. (1996), *Homosexualidad, homosexuales y uniones homosexuales en el Derecho español*, Granada: Editorial Comares.
- Rossi, B. (2005), “Homo sentiens. Tra ermeneutica e progettualità pedagogica”, in L. d’Alessandro, V. Sarracino (a cura di), *Saggi di pedagogia contemporanea. Studi in onore di Eliana Frauenfelder*, Pisa: ETS.
- Taurino, A., P. Bastianoni, C. Baiamonnte (aprile 2011), *L’importanza di un’educazione alle differenze*, in *Educare al maschile*, Ferrara: Quaderni del Centro di Documentazione Gift, p. 75.
- Verde, C. (2003), *Le convenzioni matrimoniali*, Torino: UTET.
- Winkler M. M. (2013), “La Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del genitore convivente con persona dello stesso sesso”, in *Giur. it.*, n. 5, p. 1036.
- Winnicott, D. W. (1994), *La famiglia e lo sviluppo dell’individuo*, trad. it., Roma: Armando.
- Warnock, M. (2004), *Fare bambini. Esiste un diritto ad avere figli?*, Torino: Einaudi.
- Zagrebelsky, G. (1992), *Il diritto mite*, Torino: Einaudi.
- Zanatta, A. L. (2003), *Le nuove famiglie. Felicità e rischi delle nuove scelte di vita*, Bologna: il Mulino.

*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2015
da Booksfactory – Szczecin (Polonia)*